



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 30/04/2020

### FATTO

Nel ricorso, presentato in data 9 settembre 2019, l'istante espone di essere intestatario di nn. 8 BFP, di cui n. 3 della serie "Q" e n. 5 della serie "Q/P", e di avere ottenuto dall'intermediario il rimborso di una somma inferiore rispetto ai rendimenti risultanti dalla tabella riportata a tergo dei buoni.

In particolare, per i buoni della serie "Q" il ricorrente assume di aver diritto ad ottenere per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo fisso indicato dalla tabella e non il tasso d'interesse corrisposto dall'intermediario.

Con riguardo ai buoni della serie "Q/P" si evidenzia che il timbro apposto dall'intermediario ha modificato i tassi soltanto con riguardo ai primi 20 anni di fruttuosità e, pertanto, per il periodo successivo il rendimento doveva essere riconosciuto nei limiti dell'importo indicato nella tabella.

Parte ricorrente conclude chiedendo la liquidazione dei rendimenti secondo quanto riportato nelle tabelle poste a tergo dei buoni per quanto riguarda il periodo dal 21° al 30° anno, con integrazione della differenza di rendimento rispetto a quanto già corrisposto, determinata in 98.043,01 euro.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente, dopo aver ricordato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari integrate dalle previsioni normative, eccepisce che:

- la Serie "Q" dei buoni postali fruttiferi ordinari di cui si discute è stata istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28.06.1986, che



ha disposto che gli Uffici Postali, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato le nuove carte valori, fossero tenuti a collocare i buoni della nuova serie utilizzando le carte valori già in loro possesso della precedente serie "P";

- per questi ultimi sono stati apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Quanto sopra è pacificamente avvenuto anche per i BFP di cui si discute nel presente procedimento;

Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, l'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Parte ricorrente ha prodotto in giudizio nn. 8 BFP, di cui tre appartenenti alla serie "Q", emessi tra il 16 gennaio 1988 e il 19 dicembre 1988 su moduli della serie corrispondente, e cinque emessi tra il 25 agosto 1987 e il 3 giugno 1988, recanti due timbri fronte-retro che indicano la serie "Q/P" ed i nuovi rendimenti della serie "Q".

Il ricorrente contesta l'importo corrisposto dall'intermediario.

Nel procedere nell'esame della domanda si ricorda che ai titoli in contestazione trovano applicazione i seguenti principi:

- i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica ma è integrata, ex art. 1339 e 1374 c.c., dalla legge"*.

- l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*;

- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);

- allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);

- fatti salvi i principi sopra indicati secondo consolidato orientamento, *"non può che rilevarsi la necessaria cogenza della normativa fiscale sopravvenuta, per cui – in assenza di più specifiche contestazioni di parte ricorrente – la pretesa volta ad ottenere la liquidazione del rendimento come riportato sul titolo, non decurtato dalle ritenute fiscali dovute per legge, non può che ritenersi priva di fondamento"* (Collegio di Roma, decisione n. 5123/2018);

- l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145 dispone espressamente che: *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*;

- lo stesso principio trova conferma nella Risoluzione del 9/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, secondo la quale *"la capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi"*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo*”;  
- i principi sopra indicati sono stati confermati dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi innanzitutto con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P”, sui quali sia stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio, evidenziando la continuità di alcune pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019; Cass. Sez. Un. n. 13979/2007), ha affermato il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Alla luce dei richiamati principi deve essere accolta la domanda del ricorrente volta a sentire condannare l’intermediario a corrispondere per i buoni della serie “Q/P” gli importi secondo i rendimenti indicati sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del ventesimo anno, dedotto quanto già rimborsato.

Deve essere, invece, rigettata la domanda relativa alla diversa liquidazione dei buoni appartenenti alla serie “Q”.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA